



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Provvedimento N. 10 Del 24/06/2025

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:	Stagione estiva 2025: misure per la prevenzione e vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento con particolare riguardo al fenomeno della movida
----------	---

IL SINDACO

PREMESSO che, l'incremento delle presenze sul territorio durante la stagione estiva comporta la necessità di proceduralizzare tutti gli interessi di rango costituzionale coinvolti, rappresentati dal diritto alla salute, alla mobilità, all'intrattenimento dei cittadini ed alla tutela dell'iniziativa economica privata;

CONSIDERATO che si pone altresì, l'esigenza, in occasione della stagione estiva, specie nelle località balneari, ove si vengono a delineare problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della "movida", di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità, anche in considerazione di atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone, mediante disposizioni relative:

- 1) alle modalità di somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori, al fine di evitare l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, imponendo in tale contesto a tutti i consumatori la regola del divieto di depositare (anche temporaneamente), abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine nell'intera giornata;
- 2) alle modalità di svolgimento dei cd. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la "tutela della tranquillità e del riposo" dei residenti;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/02/2024, l'Amministrazione Comunale prendeva atto del Piano di zonizzazione acustica del territorio Comunale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08/03/2024 è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Santa Croce Camerina, redatto secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dall'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge Quadro in materia di inquinamento acustico) e dal Decreto dell'Assessorato della Sanità della Regione Sicilia 11 settembre 2007 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni della Regione Siciliana";
- in data 25/03/2024, lo stesso piano è stato depositato presso la Segreteria del Comune, e contestualmente è stata avviata la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prefettizia prot. 37327 del 10.06.2024, è stata data indicazione, ai Comuni, di voler procedere all'adozione del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico di cui alla Legge 26

ottobre 1995, n. 447, sulla scorta del Regolamento già predisposto dal Comune di Ragusa, relativamente al suo territorio, entro e non oltre il 30 giugno 2024;

- il predetto Regolamento è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 28/06/2024;

LETTI gli artt. 2, 3, 32 e 41 Cost.;

ATTESO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 833/78 e dell'art. 117 d.lgs. 112/98, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATI:

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le linee guida della Conferenza Stato – città ed autonomie locali in data 26.07.2018 aventi ad oggetto le *“linee guida per attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.L. 20.02.2017 n. 14 conv., con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48”*;
- la direttiva del Ministero dell’Interno del 17.04.2019 avente ad oggetto *“Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi”*.
- il T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931 con particolare riferimento all’art. 9 ed all’art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017, secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 50, c. 5 e 7, d.lgs. n. 267/2000, può esser disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”*, pubblicata sulla G.U. del 30 ottobre 1995 e successive norme d’attuazione, nonché:
- D.P.C.M. 01.03.1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*
- D.P.C.M. 14.11.1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*
- D.P.C.M. 05.12.1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*
- Decreto 16.03.1998 *“Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”*
- D.P.C.M. 31.03.1998 *“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 ed 8 della legge 26 ottobre 1995 n.447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico”*
- D.P.C.M. 16.04.1999 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*
- Circolare 6 settembre 2004 *“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.*
- Decreto Legislativo 19.08.2005 n. 194 *“Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore”*
- Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 *“Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”*
- Legge 27.02.2009 n.13 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”*
- Legge 07.07.2009, n.88 *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.”*
- D.P.R. 19.10.2011, n. 227 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, c. 4-quater, d.l. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*
- D.P.R. 13.03.2013 n. 59 *“Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”*;
- L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21/02/2013, redatto a seguito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulp e dal Regolamento di esecuzione di cui all’art. 13 D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 che ha abrogato il co. 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp e, conseguentemente, ha eliminato l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di

richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare all'interno nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari;

- la circolare dell'Assessorato Regionale del territorio ed ambiente – Dipartimento ambiente – n. 44515 del 12.07.2018, confermata con circ. n. 40599 del 12.06.2019, avente ad oggetto “Stagione estiva 2019 – Manifestazioni pubbliche ed attività di pubblico spettacolo nell'ambito degli stabilimenti balneari” con cui viene precisato che presso le predette strutture balneari possono svolgersi solo attività complementari (attività di intrattenimento musicali e danzanti), mentre non sono consentite attività relative a sala da ballo e discoteche che rappresentano attività autonome di pubblico spettacolo soggette a specifica procedura autorizzatoria (Questura);

LETTI gli artt. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO, in considerazione della massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi pubblici e privati prima citati,

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto **e fino al 30 settembre 2025**, salvo ulteriori proroghe, quanto segue:

CAPO I- MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO.

Art. 1- Misure per pubblici esercizi e attività commerciali.

Ai titolari o gestori di **pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale;

- a) è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine, **dalle 21.00 alle 03.00 del giorno successivo**. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo l'ordinanza emessa, ove le bevande devono esser versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, precisando che **il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto**.

Inoltre dalle ore **03.00** alle ore **06.00** è sempre vietata la vendita e la somministrazione di alcolici e super alcolici;

- b) **agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica:**

- è fatto divieto assoluto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione, per come segue:

- **dal lunedì al sabato, dalle ore 19:00 alle 07:00 del giorno successivo;**
- **la domenica, nonché negli altri giorni festivi dalle 14.00 alle ore 07:00 del giorno successivo.**

Da questo divieto restano escluse le bevande alcoliche acquistate dal cliente, presso i suddetti esercizi commerciali, all'interno di una spesa complessiva che comprenda anche altri generi alimentari e beni di consumo per un valore almeno pari a quello delle bevande alcoliche acquistate.

Alle pizzerie, ai panifici, alle gastronomie ed alle rosticcerie è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche unitamente agli alimenti acquistati.

- c) **H-24:**

- i distributori automatici cd h 24, non potranno erogare bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione, per come segue:
 - **dal lunedì al sabato, dalle ore 19:00 alle 07:00 del giorno successivo;**

- **la domenica, nonché negli altri giorni festivi dalle 14.00 alle ore 07:00 del giorno successivo.**

Art. 2: Misure generali in materia di consumo bevande.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

È altresì sempre vietato, su tutto il territorio comunale, il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione su suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.

Art. 3: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici

In conformità a quanto disposto dall'art. 50 c. 5, Tuel, così come modificato dal d.l. n. 14/2017: *«Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche»*; in caso di violazione della normativa in discorso, è fatta riserva di poter adottare apposita ordinanza in materia; si richiamano, a tal fine, le disposizioni della L. n. 120/10, che all'art. 54 ha apportato modifiche al D.L. 117/07 e L.N.160/07;

CAPO II - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI E IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE). PRESCRIZIONI

Art. 4: Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora

Tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendano utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o, a mezzo strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento), dovranno soggiacere al rispetto delle sotto indicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi a esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 Codice Civile.

Art. 5: Definizioni

Si definiscono:

- inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

- d) **sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) **sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) **valori limite assoluti di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- g) **valori limite di accettabilità/immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) **valori limite differenziali** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- i) **valori di qualità:** valori di rumore da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95
- j) **classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- k) **impatto acustico:** effetti indotti e variazioni di condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- l) **piccoli intrattenimenti:** si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cc.dd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti. Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività a condizione che:
 - § l'attività di pubblico esercizio rimanga prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
 - § l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);
 - § non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
 - § non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
 - § non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dalla presente ordinanza;
 - § è vietato posizionare all'esterno dei locali (compreso negli spazi destinati ad occupazione del suolo pubblico) strumentazione musicale, ivi incluse le casse musicali, che dovranno esser posizionate dentro il locale e rigorosamente verso l'interno.

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzate attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

Art. 6: Valori limite assoluti e differenziali

In attesa che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 1, lett. a), della L. n. 447/1995, si applicano, ai sensi dell'art. 8 DPCM 14/11/1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, c. 1, DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in 4 classi definite brevi manu attraverso il PRG comunale.

Tabella A

Zone	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
Zona A *	65	55	5	3
Zona B *	60	50	5	3
Tutto il Territorio Nazionale	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---
<i>* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444</i>				
<i>A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.</i>				
<i>B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A</i>				

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 c. 6 L. 447/95.

Art. 7: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.

La suddetta documentazione, da presentare anche per fattispecie di ampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico, dovrà esser redatta da un tecnico competente in acustica, iscritto all'elenco regionale di cui all'art. 2, c. 6, L. 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali e dovrà esser presentata con almeno 15 gg. di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, c. 5, legge 26 ottobre 1995 n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

Art. 8: Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione di cui al precedente punto deve esser presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego. Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto

dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 L. 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, ...).

Art. 9: Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili).

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa. È vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. È fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

Art. 10: Orario emissioni sonore pubblici esercizi

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

- 1) Periodo: **dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 30 settembre 2025** (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati dalle Autorità Statali e Regionali):

Da domenica a giovedì	<i>Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 01,00</i>
-----------------------	---

Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica),	<i>Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 17:00 alle ore 01.30</i>
---	---

Nelle notti del 10,14,15 Agosto	<i>Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 17:00 alle ore 02.00</i>
--	---

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 7.

Art. 11: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi

In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21/02/2013 del Dipartimento Pubblica Sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, c. 2, L. n. 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che ***OCCORRE*** essere in possesso di:

- SCIA ex art. 68 TULPS nel caso di intrattenimenti occasionali o programmati caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00;
- AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (competenza della Questura).

Si da atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 141 DPR 311/01 così come modificato dal d.lgs. 222/16; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente ex art. 142 DPR 311/01.

Art. 12: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.

I rumori generati da **attività di cantiere** possono essere prodotti nei giorni feriali **dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00**. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente.

La **pubblicità fonica** entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali **dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00**, da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente, mentre è vietata nelle aree di pertinenza delle scuole nonché nelle aree ad esse immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m fatti salvi periodi e/o orari di inattività degli istituti.

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da € 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

CAPO III - CONTROLLI E SANZIONI
--

Art. 13: Controlli

Ferme restando le competenze previste in materia, da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il Comune di Santa Croce Camerina, con riguardo alle attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore di cui al presente atto, gli stessi potranno avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

Art. 14: Sanzioni vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglia (Capo I):

Per inosservanza dell'art. 1 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera di G.M.

n. 167/2010 (nel caso specifico per la violazione degli orari di somministrazione e vendita di bevande alcoliche):

- 1^a violazione €. 500,00 – 2^a violazione €. 1.000,00 – successiva €. 2.000,00;

Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale emanata ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 TULPS.

Per inosservanza dell'art. 2 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

Vendita bevande alcoliche e super-alcolici:

Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia che variano a seconda della fattispecie:

- per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano **il divieto di somministrazione di alcolici** dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle 06,00 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;

- per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;

- salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18. Se il fatto è

commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività che va da 15 gg a 3 mesi (art. 14 ter, co. 2, L. n. 125/2001 e ss.mm.ii.);

È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle.

Art. 15: Sanzioni e provvedimenti amministrativi per attività rumorose. Piccoli intrattenimenti (C. II).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 € a 20.000,00 €.

2. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 € a 10.000,00 €.

3. chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.

4. chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.

5. chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc..) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti, o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione viene reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi, e l'attività continua a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi. Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo 30 giorni consecutivi.

Art. 16 - Responsabilità gestore pubblico esercizio

Fermo restando quanto previsto all'art. 1, il titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare al che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie. A tal fine, i titolari di pubblici esercizi, in forma individuale o associata, possono avvalersi di apposito personale (cd buttafuori e/o stewart) utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dalla Prefettura dandone comunicazione preventiva alle autorità competenti.

CAPO IV- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICI SPETTACOLI
--

Art. 17:- Manifestazioni Pubbliche e Pubblico Spettacolo.

Sia per le manifestazioni pubbliche che per le attività di pubblico spettacolo, gli interessati sono tenuti ad osservare i “modelli organizzativi e procedurali” previsti nelle direttive ministeriali (Cfr. Circolare Ministero Interno, Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018) che hanno impartito indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche, rammentando che solo se si tratta di eventi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 80 TULPS, da parte del Questore, è necessario il parere della Commissione comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo. Negli altri casi, qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety, il Sindaco, prima di rilasciare l’autorizzazione, dovrà informare la Prefettura di Ragusa ai fini della sottoposizione dell’argomento al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune di Santa Croce Camerina e avrà decorrenza dalla data di pubblicazione al 30 settembre 2025.

Si dispone, infine che, copia della presente ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze, a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa - protocollo.prefrg@pec.interno.it
- Questura di Ragusa - dipps170.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Carabinieri di Santa Croce Camerina trg30556@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Guardia di Finanza - rg0500000p@pec.gdf.it
- Capitaneria di Porto di Pozzallo - cp-pozzallo@pec.mit.gov.it
- ARPA Sicilia - arpa@pec.arpa.sicilia.it
- Responsabile Comunale Protezione Civile - pc@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione - protocollo@pec.asp.rg.it
- Comando Polizia Municipale di Santa Croce Camerina;
- Responsabile SUAP del Comune di Santa Croce Camerina;
- alle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale che debbono farsi carico di provvedere a comunicarla ai titolari delle attività interessate.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che revoca le precedenti emanate in materia, dando atto che la presente ordinanza rientra nell’ambito delle misure di safety e di tutela della sicurezza e salute pubblica.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tar Catania o il Presidente della Regione Siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 gg. e di 120 gg. dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Arch. Giuseppe Dimartino



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa